

TITOLO III - DISPOSIZIONI PER I VIAGGIATORI

28. Disposizioni per i viaggiatori

1. I viaggiatori devono rispettare le istruzioni indicate dagli appositi cartelli monitori affissi a nelle stazioni che in linea e tutte quelle altre particolari disposizioni che, al fine di evitare incidenti, sono impartite dal personale dell'impianto.
2. I viaggiatori devono comportarsi in maniera da non arrecare pericolo o danni ad altre persone. Nel caso in cui portino con sé bagagli, cose o attrezzature devono anche garantirne la custodia.
3. I viaggiatori, per servirsi dell'impianto, devono munirsi dei titoli di viaggio da esibire al personale su richiesta.
4. Il viaggiatore che non sia pratico dell'utilizzo del sistema di trasporto deve avvertire il personale dell'impianto e richiedere le istruzioni del caso. Su richiesta degli interessati il personale provvederà a rallentare la velocità dell'impianto o a fermarlo per favorire la salita o la discesa.
5. L'ordine di precedenza per la salita è dato esclusivamente dall'ordine di presentazione alla partenza salvo che per il personale di servizio, gli incaricati della sorveglianza e gli addetti al soccorso.
6. Ai viaggiatori è vietato:
 - in assenza del personale addetto, accedere alle banchine di imbarco, e, in particolare, avvicinarsi o salire sul veicolo;
 - salire in evidente stato di alterazione delle condizioni psicofisiche ovvero non sufficientemente protetti in relazione alle condizioni climatiche ambientali;
 - accedere all'impianto se, per il loro stato o per il loro comportamento, possano pregiudicare la sicurezza propria e degli altri viaggiatori, disturbare i viaggiatori e turbare l'ordine pubblico;
 - trasportare oggetti o cose pericolose o infiammabili o che impediscono un'agevole salita sui veicoli;
 - seguire percorsi non prestabiliti nelle stazioni o manomettere qualsiasi dispositivo dell'impianto;
 - fumare nelle stazioni ed in linea;
 - provocare oscillazioni dei veicoli;
 - viaggiare sui veicoli in posizione scorretta;
 - in linea, aprire le porte dei veicoli o sollevare la barra di chiusura;
 - far sporgere o gettare oggetti di qualsiasi tipo dal veicolo;
 - danneggiare le parti dei veicoli.
7. Il personale può precludere il trasporto di persone o cose che a suo giudizio possano pregiudicare la sicurezza dell'esercizio.
8. Alla partenza i viaggiatori devono disporsi secondo le posizioni indicate.
9. Nel caso di evacuazione dei viaggiatori in linea, essi devono porre attenzione alle comunicazioni. I viaggiatori dovranno attendere il personale addetto all'evacuazione conservando la posizione corretta sui veicoli, astenendosi da ogni iniziativa personale.

10. Per gli impianti seggioviari è necessario rispettare anche le seguenti indicazioni:

- togliere l'eventuale zaino dalle spalle e conservarlo frontalmente o lateralmente per tutta la durata del tragitto;
- subito dopo l'imbarco, abbassare la barra di chiusura del veicolo; per tale manovra è possibile richiedere la collaborazione del personale addetto, che è tenuto ad agevolare l'operazione;
- in linea, mantenere sul veicolo la posizione corretta, utilizzando il poggiasci, quando presente; eventuali attrezzi sportivi non attaccati ai piedi, se ammessi al trasporto, ed altri oggetti (zaini, bagagli, borse ecc.) devono essere posizionati in modo che ne venga evitata la caduta;
- in linea, non scendere dai veicoli in assenza di diverse indicazioni da parte del personale operativo;
- prima dello sbarco, aprire la barra di chiusura del veicolo solamente in corrispondenza dell'apposito cartello posto in prossimità della stazione di arrivo;
- all'arrivo, discendere lungo la banchina di sbarco predisposta ed allontanarsi rapidamente lungo il percorso indicato;
- Il trasporto sulle seggiovie di bambini non accompagnati è consentito solo nel caso che questi abbiano altezza non inferiore a 1,25 m. I bambini di altezza inferiore a 1,25 m, per poter viaggiare non accompagnati sulle seggiovie debbono dimostrare di aver compiuto gli 8 anni di età. I responsabili dei bambini che devono essere accompagnati, ovvero le persone alle quali i responsabili li hanno affidati, anche informalmente, (per. es.: maestri di sci, guide alpine, amiciecc.), devono preliminarmente valutare l'attitudine dei bambini ad utilizzare una seggiovia, organizzarsi di conseguenza ed informarli sulle regole di utilizzo e sul comportamento da tenere, anche in caso di arresto. In caso di gruppi organizzati, i responsabili dei bambini che devono essere accompagnati ovvero le persone alle quali i responsabili hanno affidato, anche informalmente, i bambini devono scegliere preliminarmente gli accompagnatori tra le persone presenti nella zona di accesso all'impianto prima di posizionarsi al cancelletto, e assicurarsi che accettino il ruolo loro affidato.

Gli accompagnatori possono essere:

- i responsabili (parenti);
- le persone alle quali i responsabili hanno affidato, anche informalmente, i bambini (ad esempio: maestri di sci, guide alpine, amici);
- coloro che all'atto dell'imbarco hanno accettato di accompagnare i bambini.

Gli accompagnatori devono essere in grado di aiutare i bambini con i quali viaggiano, per quanto riguarda la movimentazione della barra di chiusura all'imbarco ed allo sbarco.

11. I viaggiatori diversamente abili sono tenuti ad accertarsi con il personale della possibilità del trasporto sull'impianto.

12. È consentito il trasporto di animali domestici quali cani, gatti, uccelli, piccoli animali.

Il trasporto degli animali è consentito solo se la taglia e la tipologia, nonché i sistemi di ausilio al trasporto, permettono al viaggiatore di trasportare l'animale in sicurezza.

I viaggiatori con animali al seguito devono comunque adottare le precauzioni necessarie e vigilare sulla sicurezza e sulla incolumità propria e dei terzi. Resta a carico del proprietario dell'animale la responsabilità per qualunque danno a persone o cose o anche all'impianto funiviario che potrebbe verificarsi nel corso del trasporto.

Circa il trasporto di cani, vige l'obbligo di guinzaglio e museruola o trasportini. I cani aggressivi devono essere segnalati al personale dal proprietario.

13. I viaggiatori che non osservino le disposizioni precedenti saranno ritenuti responsabili degli eventuali danni arrecati all'Esercente, agli altri viaggiatori ed a terzi.

14. Gli eventuali reclami dei viaggiatori riguardanti il servizio devono essere inviati all'Organo di sorveglianza, con l'indirizzo preciso del reclamante, in assenza del quale saranno considerati anonimi e non si darà ad essi alcun seguito.
15. I trasgressori delle presenti disposizioni, la cui inosservanza possa arrecare pregiudizio all'incolumità dei viaggiatori e degli agenti o rechi danno agli impianti, saranno deferiti all'autorità giudiziaria qualora il fatto integri una delle ipotesi di reato previste dagli artt. 432 e 650 del codice penale.
16. La cabinovia può essere utilizzata per il trasporto di biciclette esclusivamente se appese agli appositi supporti montati sulla sospensione del veicolo. Il massimo carico trasportabile appeso al gancio è di una bicicletta con peso massimo pari a 25kg. Nel caso di contemporaneo trasporto sullo stesso veicolo di biciclette e passeggeri, il numero massimo di viaggiatori per veicolo è limitato a una unità. Il carico e lo scarico delle bici è demandato esclusivamente all'agente. È fatto l'obbligo di togliere, a cura del proprietario, tutti gli elementi sfilabili/sganciabili dalla bici.
17. Indipendentemente dal tipo di disabilità è consentito il trasporto contemporaneo massimo di un disabile sul ramo salita e un disabile sul ramo discesa. Tutti i viaggiatori disabili possono salire sulla cabinovia solo se accompagnati. In tutti i casi è facoltà del Capo Servizio imporre limitazioni al trasporto del disabile se le sue condizioni fisiche o se le condizioni atmosferiche ed ambientali sono tali da arrecare dubbi sulla possibilità di gestione del suo eventuale soccorso in linea.
18. È consentito il trasporto di un piccolo bagaglio per ciascun viaggiatore, dal peso massimo di 10 kg, non contenente materiali infiammabili, esplosivi, tossici o comunque pericolosi ed il cui volume sia tale che esso possa essere custodito comodamente dal viaggiatore, senza intralciare l'apertura/chiusura di sicurezza della cabina. Il personale addetto alle operazioni di imbarco è tenuto ad impedire l'accesso all'impianto ai viaggiatori con al seguito attrezzature non ritenute idonee. Dimensioni maggiori possono essere consentite se alloggiate in sicurezza sul veicolo, senza eccedere l'ingombro laterale e senza intralciare l'apertura/chiusura di sicurezza della cabina.
19. Il trasporto merci è consentito solamente in orari dedicati e stabiliti dall' esercente. Il trasporto deve essere accompagnato da specifico titolo di viaggio. È consentito trasporto esclusivo di merci non contenenti materiali infiammabili, esplosivi, tossici o comunque pericolosi ed il cui volume sia tale che esse possano essere alloggiate sul veicolo stabilmente ed in modo da scongiurarne la caduta. Le operazioni di carico e scarico delle merci devono essere effettuate esclusivamente dal personale addetto di stazione, previo arresto dell'impianto e su veicoli dedicati, senza la contemporanea presenza di viaggiatori a bordo.
20. Non esistono limitazioni particolari per il trasporto di animali di piccola taglia, purché avvenga sotto la custodia e la sorveglianza del proprietario.